

IL TRIBUNALE DI RAGUSA  
Deposito in cancelleria  
Oggi 29.01.2016

2121116 RGL

**TRIBUNALE DI RAGUSA - GIUDICE DEL LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

I sigg.ri

- 1) **Affatigato Maria Teresa** (C.F.:FFTMTR71R50F061P) nata a Mazara il 10.10.1971 e residente in Ragusa (RG), via Vittorio Alfieri, 106;
- 2) **Aiello Ausilia** (C.F.:LLASLA65R48H163F) nata a Ragusa (RG) il 08.10.1965 e residente in Pozzallo (RG), via Enrico Giunta, 16
- 3) **Aquila Biagio** (C.F.:QLABGI72D02C927L) nato a Comiso (RG) il 02.04.1972 ed ivi residente in via Canicarao n. 35/E;
- 4) **Avola Loredana** (C.F.:VLALDN80A45H163G) nata a Ragusa (RG) il 05.01.1980 e residente in Modica (RG), via Sorda Scicli n. 95;
- 5) **Barone Laura** (C.F.:BRNLRA69T54F205B), nata a Milano (MI) il 14.12.1969 e residente in Ispica (RG), via Etna, 15;
- 6) **Barone Lidia** (C.F.:BRNLDI75M50F258N), nata a Modica (RG) il 10.08.1975 e residente in Ragusa (RG), via Fortugneddo, 1;
- 7) **Bianca Concetta** (C.F.:BNCCCT76R60I754R) nata a Siracusa (SR) il 20.10.1976 e residente in Scicli (RG), via Spadaro 47/49;
- 8) **Cappello Eleonora** (C.F.:CPPLNR83P69H163N) nata a Ragusa (RG) il 29.09.1983 ed ivi residente in via Cannezio n. 22;
- 9) **Castillette Gina** (C.F.:CSTGNI59T60C927A) nata a Comiso (RG) il 20.12.1959 e residente in Santa Croce Camerina (RG), via Monti Urali, 4;
- 10) **Causarano Rosina** (C.F.:CSRRSN78R59I535N) nata a Scicli (RG) il 19.10.1978 ed ivi residente in C.da Fiumelato s.n.c.;
- 11) **Cavarra Manuela** (C.F.:CVRMNL77E56H163U), nata a Ragusa (RG) il 16.05.1977 e residente in Vittoria (RG) via San Martino, 287;
- 12) **Cicciarella Emilio** (C.F.:CCCMLE61T26F258J) nato a Modica (RG) il 26.2.1961 ed ivi residente in via Sorda Sampieri, 46/E;

- 13) **Contino Paola** (C.F.:CNTPLA80P55F258V) nata a Modica il 15.09.1980 ed ivi residente in Circonvallazione Ortisiana, 222;
- 14) **Cugno Garrano Antonia** (C.F.:CGNNTN74C59F258B) nata a Modica (RG) il 19.03.1974 ed ivi residente in via E. sulsentì, 48;
- 15) **Cunta Tamara** (C.F.:CNTTMR76S64Z112L) nata a Mannheim (EE) il 24.11.1976 e residente in Marina di Ragusa (RG), piazza Rabito n. 1;
- 16) **Di Blasi Maria Concetta** (C.F.:DBLMCN58S54M088Z) nata a Vittoria (RG) il 14.11.1958 ed ivi residente in via C. Pisacane, 44;
- 17) **Di Rosa Francesca** (C.F.:DRSFNC78B50H163K) nata a Ragusa (RG) il 10.02.1978 ed ivi residente in via Aldisio, 11;
- 18) **Emmolo Aurora** (C.F.:MMLRRA67L58H574P) nata a Rosolini (SR) il 18.07.1967 e residente in Modica (RG), via Provinciale Sorda Sampieri n. 221
- 19) **Falco Nadia** (C.F.:FLCNDA81O54F258U) nata a Modica (RG) il 14.04.1981 ed ivi residente in via Modica Sorda, 171;
- 20) **Falcone Viviana** (C.F.:FLCVVN76C63H163E) nata a Ragusa (RG) il 23.03.1976 ed ivi residente in via S. Agostino, 18;
- 21) **Farris Marzia** (C.F.:FRRMRZ72P42I452L), nata a Sassari (SS) il 02.09.1972 e residente in Rosolini (SR), Sant' Alessandra R8, 5;
- 22) **Ferranti Grazia** (C.F.:FRRGRZ76B65F258X) nata a Modica (RG) il 25.02.1976 ed ivi residente in via Risorgimento n. 36
- 23) **Filoramo Antonella** (C.F.:FLRNNL82S42I754B), nata a Siracusa (SR) il 02.11.1982 e residente in Ragusa (RG), C.so Vittorio veneto, 542;
- 24) **Giannone Cinzia** (C.F.:GNNCNZ80S63F258R) nata a Modica (RG) il 23.11.1980 ed ivi residente in via Don Minzoni, 26;
- 25) **Insinza Simona** (C.F.:NSNSMN78D62I535F) nata a Scicli il 22.04.1978 e residente a Ragusa (RG) in via Ariosto, 1;
- 26) **La Rosa Paola** (C.F.:LRSPLA74R41H163B) nata a Ragusa (RG) il 01.10.1974 ed ivi residente in via Cav. Destefano n. 8;

- 27) Leontini Concetta** (C.F.:LNTCCT81H63F258L) nata a Modica (RG) il 23.06.1981 e residente in Pozzoallo (RG) via Sacco e Vanzetti n. 27;
- 28) Lopes Rosa** (C.F.:LPSRSO71T63I535A) nata a Scicli (RG) il 23.12.1971 ed ivi residente in via Damasco n. 18;
- 29) Lorefice Giovanna** (C.F.:LRFGNN75A42F258J) nata a Modica (RG) il 02.01.1975 e residente in Rosolini (SR), C.da Pernicia s.n.c.;
- 30) Mandolfo Maria** (C.F.:MNDMRA81C58F258L) nata a Modica (RG) il 18.03.1981 ed ivi residente in C.so Umberto, 294;
- 31) Mangiafico Enrica** (C.F.:MNGNRC76P46H163E) nata a Ragusa (RG) il 06.09.1976 ed ivi residente in via Guido Gozzano, 5;
- 32) Massari Stefania** (C.F.:MSSSFN75H44H163I) nata a Ragusa (RG) il 04.06.1975 ed ivi residente in via Del Mandorlo, 143;
- 33) Modica Maria** (C.F.:MDCMRA77M44F258F) nata a Modica (RG) il 04.08.1977 e residente in Ragusa (RG), via Stesicoro, 95;
- 34) Pitino Francesca** (C.F.:PTNFNC83R53F258P), nata a Modica (RG) il 13.10.1983 ed ivi residente in Circonvallazione Ortisiana n. 18;
- 35) Puccia Annalisa** (C.F.:PCCNLS80S50F258M), nata a Modica (RG) il 10.11.1980 ed ivi residente in C.le S. Andrea Piedigrotta, 28;
- 36) Romano Patrizia** (C.F.:RMNPRZ79M59C351Q) nata a Catania (CT) il 19.08.1979 e residente in Augusta (SR), via Epicarmo Corbino, 16;
- 37) Rosa Donatella** (C.F.:RSODTL72P54F258F) nata a Modica (RG) il 14.09.1972 ed ivi residente in via Sacro Cuore, 127;
- 38) Sigona Maria** (C.F.:SGNMRA81D65F258I) nata a Modica (RG) il 25.04.1981 ed ivi residente in via Passo Gatta, 1C2;
- 39) Spadola Maria** (C.F.:SPDMRA74M43F258I), nata Modica (RG) il 03.08.1974 ed ivi residente in via Abita, 67;
- 40) Stracquadanio Giovanna** (C.F.:STRGNN63P51F258I) nata a Modica (RG) il 11.09.1963 ed ivi residente in via Sulsenti, 44;

41) **Stracquadanio Natalina** (C.F.:SPDVNC68L48F258B) nata a Modica (RG) il 24.12.1968 ed ivi residente in C.so Pertini, 24/C;

42) **Terranova Ivana** (C.F.:TRRVNI80B63M088E) nata a Vittoria (RG) il 23.02.1980 ed ivi residente in via Roberto Battaglia s.n.c.;

43) **Terranova Nadia** (C.F.:TRRNDA78D65M088U) nata a Vittoria (RG) il 25.04.1978 ed ivi residente in via xx Settembre, 160;

44) **Tumino Bruna** (C.F.:TMNBRN64R46H163E), nata a Ragusa (RG) il 06.10.1964 ed ivi residente in via Paestum, 97;

45) **Tumino Emanuela** (C.F.:TMNMNL83A54H163Q) nata a Ragusa (RG) il 14.01.1983 ed ivi residente in via Cono n. 86;

46) **Vaccaro Maria Valentina** (C.F.:VCCMVL76A55H163I) nata a Ragusa (RG) il 15.01.1976 e residente in Santa Croce Camerina (RG), via M. Rapisardi, 41;

47) **Vernuccio Alessandra** (C.F.:VRNLSN69S42F258G), nata a Modica (RG) il 02.11.1969 ed ivi residente in via Caitina, 60;

48) **Vico Giuseppina** (C.F.:VICGPP71C67H163R), nata a Ragusa (RG) il 27.03.1971 ed ivi residente in viale Europa, 419;

49) **Vitale Domizia** (C.F.:VTLDMZ72R46H163P), nata a Ragusa (RG) il 06.10.1972 ed ivi residente in Vico Cairoli, 35;

tutte/i rappresentate/i e difese/i, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati Federico Brullo (C.F.:BRLFRC80M16I754Y) con studio legale in Ragusa, via N. Colajanni n. 29, utenza tel./fax: 0932.1911494, p.e.c.: federico.brullo@avvragusa.legalmail.it, Giuseppe Fiorellini (C.F.:FRLGPP67S06M088R) con studio legale in Vittoria (RG), via Como n. 227, utenza tel./fax: 0932.982293, p.e.c.: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it, Pietro Roccasalva (C.F. RCCPTR64B21F258M), fax 0932.903114, con studio in Modica in Via Resistenza Partigiana n. 25, Pec: avv.pietroroccasalva@pec.giuffre.it, Avv.

Valentina Cappello (C.F: CPPVNT75D41H163G-  
pec:valentina.cappello@avvragusa.legalmail.it; tel./fax 0932-1914040

1856680), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in  
Ragusa, Via Grasso n. 1, giusta procure in calce al presente atto;

– ricorrenti

**CONTRO:**

**M.I.U.R.**, in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma, viale  
Trastevere 76/A;

**Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito territoriale della provincia di  
Ragusa**, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Ragusa, via  
Bruno G.;

- resistenti -

\*\*\*\*\*

Le/I ricorrenti sono abilitate/i alla professione docente in virtù del diploma di  
maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine di corsi sostenuti  
presso Istituti e Scuole Magistrali.

Giusta quanto previsto dalle disposizioni di cui alla L. n.143/04 e succ. mod.,  
esse aspirano legittimamente ad essere incluse nella III fascia delle graduatorie  
ad esaurimento (da ora in poi GAE) della Scuola Primaria e dell'Infanzia, e solo  
nel caso della ricorrente Vitale Domizia (n.49 di cui al superiore elenco), nella  
graduatoria ad esaurimento della Scuola dell'infanzia e solo nel caso della  
ricorrente Mangiafico Enrica (n.31 di cui al superiore elenco) nella graduatoria  
ad esaurimento della Scuola primaria, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale -  
Ambito Territoriale di Ragusa valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia  
nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a  
tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi  
dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 e succ. modif.

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs. 297/94 ha invero stabilito che: "*A conclusione  
degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo*

*artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".*

Con il D.P.R. n. 232/98 è stato poi approvato il: *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge n. 425/97"*, il cui art. 15, comma 7, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, fa espressamente salvo, in via permanente, l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Già in precedenza era stato emanato il D.M. n. 175 del 10 marzo 1997, il cui art. 2 precisa che: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-98, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"*, (si vedano, altresì, la premessa e l'art. 3 del D.M. testé citato).

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento (quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002), al cui titolo è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento con conseguente inserimento di diritto nelle Graduatorie permanenti (GAE), dal 2006 bloccate e divenute ad esaurimento ed i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento (quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002), per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito non ha valore abilitante all'insegnamento.

Ed invero, solo dopo il 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed

elementare, venendo in essere la trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di studio priva di valore abilitante.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012).

**Con tale D.P.R. è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento (con conseguente diritto per coloro che ne siano in possesso ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti ora denominate GAE).**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, “[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) **dovevano considerarsi abilitanti** secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 L. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, c. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 l..]” (Consiglio di Stato, II sezione, n. 03813/2013 del 11.09.2013).

**Riassumendo, quindi, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 rappresenta titolo abilitante per accedere all'insegnamento e, dunque, per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad**

**esaurimento della Scuola Primaria e dell'Infanzia.**

Tale aspirazione è stata ed è, tuttavia, attualmente frustrata per effetto delle disposizioni di cui al D. M. n. 235 del 1° aprile 2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, che, in maniera del tutto illegittima, preclude ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie ad esaurimento, utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il decreto ha infatti previsto esclusivamente per i docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e, di conseguenza, già registrati nella piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*" soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione (cfr. art. 9 c. 2-3 D.M. e 10 n. 235/14).

Detta piattaforma, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non consente ai docenti in possesso di tale titolo nemmeno di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. n. 235/2014, dunque, ha impedito – ed impedisce attualmente – alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie.

Siffatta procedura deve ritenersi illegittima, nonché assolutamente contraddittoria.

Ed invero lo stesso MIUR con i D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 e n. 308 del 15 maggio 2014 ha riconosciuto valore abilitante al diploma conseguito entro l'a. a. 2001-02 consentendo l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto, riservata per l'appunto ai soggetti abilitati.



Da un lato, dunque, il MIUR riconosce il valore abilitante del titolo ai fini delle graduatorie d'istituto, dall'altro ne disconosce il valore allorché trattasi di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Inoltre, con sentenza n.1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha sancito che "...i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..." con conseguente obbligo conformativo, per il M.I.U.R., di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle GAE.

Quanto sopra viene ulteriormente confermato dal medesimo Consiglio di Stato che, in sede di Adunanza Plenaria, nel procedimento iscritto al n. 1/2016 Reg. Prov. Cau – n.22/2015 Reg. Ric., ha così disposto: *"considerato che non appare opportuno discostarsi [...] dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di remissione (cfr. per tutte sentenza n.1973/2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE"* così accogliendo l'istanza dei ricorrenti volta ad ottenere l'inserimento nelle GAE.

La fondatezza delle ragioni sopra esposte, peraltro, è già stata riconosciuta da questo Tribunale che con decreto *inaudita altera parte* del 6 agosto 2015, confermato in via definitiva con ordinanza del 12 ottobre 2015, ha disposto in via di urgenza l'inserimento in GAE di 44 diplomate magistrali così da consentire la partecipazione al piano straordinario di immissioni di cui alla L. n. 107/15 (Procedimento n. 2385/15 R.G.L.).

Così stando le cose, le/gli odierno/i ricorrenti hanno inoltrato all'Ufficio

Scolastico Provinciale di Ragusa ed al MIUR una diffida finalizzata ad ottenere l'inserimento in GAE.

Poiché dette diffide sono rimaste in gran parte lettera morta ovvero disattese mediante provvedimento espresso, le interessate intendono agire in giudizio per far valere l'illegittimità del diniego.

Se non che, nel tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto all'inserimento in GAE, le istanti sono sovrastate da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Esaurite le assunzioni ai sensi della legge n. 107/05, infatti, alla GAE tornerà ad attingersi per l'attribuzione del 50% dei posti di ruolo banditi dal MIUR (stante che l'altro 50% sarà riservato ai vincitori di concorso) ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 e succ. modif., nonché per il conferimento delle supplenze annuali e **questo già sin dal prossimo mese di agosto 2016.**

Qualora l'inserimento in GAE dovesse essere disposto prima di tale data le ricorrenti potrebbero concorrere all'attribuzione dei posti di ruolo e delle supplenze annuali per l'anno scolastico 2016/17.

Viceversa ove le stesse dovessero attendere la pronunzia di merito, che difficilmente potrebbe aversi in tempi brevi, sarebbero automaticamente escluse dal conferimento degli incarichi in vista del prossimo anno scolastico, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio.

Il risarcimento infatti potrebbe sanare il danno da lucro cessante commisurato alle retribuzioni perdute, ma non anche gli ulteriori pregiudizi a carattere non strettamente patrimoniale.

Devesi al riguardo rilevare che la giurisprudenza riconosce, in via generale, il diritto del lavoratore alla esecuzione della prestazione lavorativa giacché il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno ma di estrinsecazione della personalità nel luogo di lavoro (Cass. n. 14199/01; n. 1530/98; n. 7708/95; n. 12088/91) e, nel caso di specie, di arricchimento professionale derivante

dall'insegnamento e dalla partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento comprendenti tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione relativa ai piani dell'offerta formativa di cui all'art. 3 D.P.R. n. 275/99, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli Organi Collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai precedenti organi.

A ciò si aggiunga che il mancato conferimento delle supplenze priverebbe le interessate, per tutta la durata del giudizio di merito volto all'affermazione del diritto all'inserimento in graduatoria ed al risarcimento dei danni, della possibilità di avvalersi del punteggio eventualmente acquisito nel corso dell'anno scolastico 2016/17, risultando in tal modo penalizzate anche per gli anni a venire nei confronti delle colleghe che già risultano inserite nelle graduatorie.

Dovendo pertanto ritenersi sussistere nel caso di specie i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, si chiede che

**Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro**

emessi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio e respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione,

- in via cautelare ed urgente ordinare al MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente *pro tempore* ed all'Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito territoriale di Ragusa, in persona del Dirigente *pro tempore*, di porre in essere tutti gli atti occorrenti ai fini dell'inserimento delle ricorrenti nelle III fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE) dell'ambito territoriale di Ragusa, per i posti della Scuola Primaria e dell'Infanzia, valide per gli anni 2014/2017, secondo il punteggio ad esse spettante, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma

telematica "istanza on line" ovvero dando seguito alle diffide cartacee a suo tempo inoltrate dalle interessate.

Con vittoria di spese e compensi difensivi

Con riserva espressa di agire in separata sede per il ristoro dei danni patiti in conseguenza del mancato o ritardato inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dovuto alla condotta assunta dalla pubblica amministrazione.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che è esente in quanto relativa a materia di lavoro proposta da titolari di reddito da nuclei familiari inferiore ad € 34.585,23, ad esclusione delle signore Cavarra Emanuela, Ciciarella Emilio, Contino Paola, Cugno Garrano Antonia, Cunta Tamara, Di Blasi Maria Concetta, Mandolfo Maria e Pitino Francesca per le quali è dovuto complessivamente un contributo unificato pari ad €259,00 ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 546/92 e art. 104 c.p.c.

Si allegano:

1. Fascicoli individuali delle ricorrenti contenenti:

Diploma Magistrale;

Diffida per l'inserimento in graduatoria con relative attestazioni postali ed eventuale provvedimento di diniego ove emanato;

Graduatorie ad Esaurimento (GAE), III Fascia, per la scuola primaria e dell'infanzia su supporto informatico.

#### **ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono le ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

**Premesso**

- che alla luce di quanto rassegnato in ricorso tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella Scuola Primaria e dell'Infanzia vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, ambito territoriale di Ragusa assumono la qualità di controinteressati;
- che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari ovvero mediante pubblicazione sulla G.U. risulterebbe oltremodo gravosa;


Tutto ciò premesso

#### **Chiedono**

che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per le classi di concorso Scuola Primaria e dell'Infanzia vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, ambito territoriale di Ragusa"
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

**Ragusa, 14 luglio 2016**

  
Avv. Federico Brullo

**Avv. Giuseppe Fiorellini**

  
Avv. Valentina Cappello

**Avv. Pietro Roccasalva**